CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED ALLA CATEGORIA QUADRI DIRETTIVI – 5 MAGGIO 2009

Il giorno 5 maggio 2009

TRA

La **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.**, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Demartini, assistito dal Direttore Risorse, dr. Amedeo Falletto,

E

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO rappresentata dai sigg.ri	Dani Roberto
FABI rappresentata dai sigg.ri	Pafundi Teodosio Bruno Marco
FIBA/CISL rappresentata dai sigg.ri	Squillia Pier Paolo Manzocco Paolo
FISAC/CGIL rappresentata dai sigg.ri	Onori Patrizio La Montagna Vincenzo
UILCA/UIL rappresentata dai sigg.ri	De Maio Antonino Baino Ezio

Visto il Capitolo III "Contrattazione Integrativa Aziendale", art. 26 "Decorrenza e procedura di rinnovo – Materie demandate" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 08/12/2007,

Visto l'art. 43 "Premio Aziendale" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 dicembre 2007,

Vista l'Ipotesi di accordo 26 febbraio 2009,

SI CONVIENE

Art. 1 – Premio Aziendale relativo all'anno 2008

Gli importi relativi al Premio Aziendale di competenza dell'anno 2008 sono definiti dalla sommatoria di una componente fissa e di una componente variabile specificate ai successivi punti 1 e 2:

1. un importo fisso, come da allegata Tabella 1, che risulta:
   - dal 60% voce "Stipendio" al 31 dicembre 2008 come stabilito dal CCNL vigente;
   - da un ulteriore importo fisso calcolato in € 400,00 uguale per ciascun dipendente di qualsiasi livello, Area Professionale o appartenente alla categoria Quadri Direttivi;
2. un importo variabile, come da allegata Tabella 2, determinato da:

a. l'importo erogato, quale parte variabile al 27/06/2008, relativo al premio di produttività di competenza dell'anno 2007, come di seguito indicato:

LIVELLO	IMPORTO VARIABILE
Quadro Dir. 4° Livello	2.997,40
Quadro Dir. 3° Livello	2.609,80
Quadro Dir. 2° Livello	2.381,07
Quadro Dir. 1° Livello	2.267,25
3^ Area 4° Livello	2.045,57
3^ Area 3° Livello	1.935,00
3^ Area 2° Livello	1.853,16
3^ Area 1° Livello	1.777,28
2^ Area 3° Livello	1.701,40
2^ Area 2° Livello	1.668,87
2^ Area 1° Livello	1.636,36

b. un ulteriore importo fisso calcolato in € 500,00 uguale per ciascun dipendente di qualsiasi livello, Area Professionale o appartenente alla categoria Quadri Direttivi.

Il premio aziendale, come sopra definito, sarà erogato nel mese di giugno 2009.

L'erogazione avverrà a tutto il personale in servizio che abbia ottenuto un giudizio annuale complessivo non insufficiente.

Il minor servizio prestato, per cessazione o per assenza (escluse ferie, permessi sindacali, permessi di studio retribuiti ed assenze per malattia), determinerà la diminuzione dell'erogazione del premio aziendale secondo i criteri previsti per la corresponsione della 13^ mensilità.

Art. 2 – Premio Aziendale relativo agli anni 2009-2010-2011

Gli importi relativi al Premio Aziendale di competenza degli anni 2009, 2010 e 2011, erogabili ai sensi art. 43 comma 6 CCNL 8 dicembre 2007, verranno determinati dalla sommatoria di:

1. un importo fisso risultante:
   - dal 60% della voce "Stipendio" tempo per tempo stabilita dal CCNL vigente, di competenza del mese di dicembre dell'anno di riferimento;
   - da un ulteriore importo fisso calcolato in € 400,00 uguale per ciascun dipendente di qualsiasi livello, Area Professionale o appartenente alla categoria Quadri Direttivi;
2. un importo variabile determinato:

   - per l'80% come da allegata Tabella 3, ovvero in sintesi:
   - ➢ dal 1° al 3° punto di R.O.E: € 150,00 per punto;
   - ➢ dal 4° al 6° punto: € 200,00 per punto;
   - ➢ dal 7° all'8° punto: € 250,00 per punto;
   - ➢ dal 9° al 12° punto: € 300,00 per punto;
   - ➢ per il 13° punto: € 350,00 per punto;
   - ➢ per il 14° punto: € 400,00 per punto;
   - ➢ dal 15° punto: € 500,00 per punto;

   ragguagliati al decimo di punto;

   - per il 20% da € 35,00 per ogni milione di Euro di utile dell'operatività corrente (eventuale frazione di milione rapportata proporzionalmente a € 35,00);
3. la somma delle due parti suindicate (80% + 20%) è l'importo spettante quale parte variabile al dipendente appartenente alla 3^ Area Professionale 3° Livello e deve essere riparametrata sulla base della scala risultante dalla somma degli importi fissi di cui al punto 1.

Il premio aziendale verrà erogato nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza. L'erogazione avverrà a tutto il personale in servizio che abbia ottenuto un giudizio annuale complessivo non insufficiente.

Il minor servizio prestato, per cessazione o per assenza (escluse ferie, permessi sindacali, permessi di studio retribuiti ed assenze per malattia), determinerà la diminuzione dell'erogazione del premio aziendale secondo i criteri previsti per la corresponsione della 13^ mensilità.

NOTA A VERBALE

Nel caso di accadimento di eventi di straordinaria natura e di rilevante portata, determinanti la sostanziale modificazione dei principi guida la definizione del premio aziendale, le parti si incontreranno per valutarne effetti ed eventuali soluzioni.

Art. 3 – Garanzie volte alla sicurezza del lavoro – Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro

1) Ad iniziativa delle R.A.S. firmatarie del presente accordo l'azienda darà luogo semestralmente ad un incontro nel corso del quale i Dirigenti delle predette organizzazioni prospetteranno, ricercandone soluzioni condivise, i problemi relativi:
   a) alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
   b) alle condizioni igienico, ambientali, sanitarie dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
2) eventuali problematiche urgenti che dovessero emergere al di fuori della cadenza semestrale potranno essere rappresentate dalle R.A.S. affinché l'azienda convochi ulteriori incontri;
3) le dichiarazioni conclusive delle parti dovranno essere inserite, anche disgiuntamente, in apposito verbale;
4) agli incontri potranno partecipare gli organismi preposti alla sicurezza aziendale ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
5) l'Azienda provvede a forme di assistenza psicologica qualificata ai dipendenti vittime di rapine, che dovessero chiedere tale intervento;
6) al dipendente che abbia subito una rapina sarà assicurato il trasferimento entro 90 giorni dalla sua richiesta, a condizione che la stessa pervenga entro 90 giorni dalla rapina. Nel caso di una pluralità di richieste di trasferimento attinenti allo stesso evento, l'Azienda s'impegna ad effettuare i relativi trasferimenti nei termini di uno ogni 90 giorni.
7) L'Azienda s'impegna a fornire ai Responsabili di ogni ordine e grado una adeguata Informativa in tema di mobbing.

Art. 4 – Assistenza Sanitaria

L'Azienda provvede a stipulare apposita copertura assicurativa in tema di assistenza sanitaria.

Le garanzie sono prestate a favore del dipendente, del relativo coniuge e dei figli fiscalmente a carico.

Le garanzie sono altresì estensibili al coniuge ed ai figli non fiscalmente a carico del dipendente, previo versamento delle relative quote aggiuntive.

Le garanzie attualmente prestate saranno così integrate a decorrere dal 1° luglio 2009:

- **Cure odontoiatriche:**
  - Le spese sostenute e documentate verranno rimborsate nel limite del 20% e fino alla concorrenza di € 2.000,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo;
- **Occhiali e lenti:**
  - Verranno rimborsate le spese sostenute e documentate nel limite del 20% e fino alla concorrenza di € 500,00 per nucleo familiare e per biennio assicurativo.

TEMPI CERTI

La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata entro 60 gg. dal perfezionamento della pratica di istruttoria del sinistro.

In caso di superamento del limite di 60 giorni, la Banca si impegna ad anticipare l'indennizzo, fatta salva la possibilità di rivalsa in caso di mancato pagamento da parte della Compagnia Assicurativa.

NOTA A VERBALE

L' Azienda provvede a predisporre un'apposita copertura assicurativa in tema di assistenza sanitaria attivabile dal personale in quiescenza e dai relativi familiari conviventi che ne facciano richiesta e che ne versino i relativi premi.

L' Azienda si impegna a ricercare condizioni migliorative rispetto alla polizza sanitaria attualmente in essere dedicata al personale in quiescenza.

Art. 5 – Previdenza Complementare

La contribuzione aziendale al Fondo Complementare per il personale assunto post 1.1.1991 ed iscritto al Fondo Complementare si incrementerà dello 0,25%; pertanto passerà dal 3,10% al 3,35% di cui 3,25% versata ai singoli conti individuali in capo agli iscritti. La percentuale dello 0,10%, invariata, continuerà ad essere versata al Conto Collettivo.

La suddetta previsione decorrerà dal 1° maggio 2009.

Le previsioni in tema di previdenza complementare, valide per la generalità dei dipendenti sono estese a tutto il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il presente accordo sostituisce integralmente quanto già previsto dal C.I.A. 27.04.2006 scaduto il 31 dicembre 2007 e da qualsiasi altro accordo aziendale in materia.

La scadenza del presente accordo è, in ossequio all'art. 26 punto 14 CCNL 8/12/2007, il 31/12/2011.